ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI - AOO - PR. U. N. 0003149 DEL 28/05/2018 - B.15

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI

TRA

L'Ente Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio, Cod. Fisc. n. 80045390483, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Paola Mannara

e

la scrittrice **Anna Sarfatti**, nata a Firenze il 7.12.1950 ed ivi residente in via Marsuppini 11, c.a.p. 50125, Codice fiscale **SRFNNA50T47D612R**,

PREMESSO CHE

nell'ambito del progetto "Coltiviamo la consapevolezza" approvato nel PTOF 2017/18 è stato previsto di effettuare un incontro con l'autrice;

VISTA la normativa in materia di procedura di gestione e di istruzioni amministrativo – contabili;
VISTO l'art. 32 c. 4) del Decreto Interministeriale n. 44/2001;
VISTO l'art. 7, c. 6) del D.Lgs. 165/2001 ("Testo unico sul pubblico impiego") in merito ai criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti;
VISTA la Circolare n. 2/08 dell'11.3.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in specie sub 7. Esclusioni;

si conviene e si stipula quanto segue:

il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante è valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2017/18;

art. 1 – TERMINOLOGIA

Ai fini di un'uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue: per 'Amministrazione scolastica' si intende l'Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; per 'Esperta' si intende la scrittrice Anna Sarfatti;

art. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell'Amministrazione scolastica, dell'incarico di tenere una lezione per un massimo di n. 2 ore nella scuola Lorenzo il Magnifico dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Campi Bisenzio.

art. 3 – OBBLIGHI DELL'ESPERTA

L'esperta si impegna a prestare la propria attività di insegnamento, come individuato nell'articolo precedente, per un impegno orario per un massimo di **2 ore di lezione** da effettuarsi entro il 30.6.2018.
L'esperta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dall'Amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall'esperta, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art. 2229 e segg. c.c.

art. 4 – RESPONSABILITA'

L'esperta è tenuto a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI - AOO - PR. U. N. 0003149 DEL 28/05/2018 - B.15

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni di cui al presente contratto, l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperta il compenso di € 110,00 per ciascuna ora di lezione. Del compenso globale sono da intendersi: € 10,00 quale rimborso forfetario ai fini di conoscere l'ambiente nel quale andrà ad operare in termini di spazi e di organizzazione dell'emergenza; l'8% del prezzo orario ai fini di sorvegliare nel corso dell'attività che altri soggetti presenti all'interno della scuola non interferiscano accidentalmente con l'attività svolta.
L'esperta fa inoltre presente di essere pensionata e iscritta alla Gestione separata INPS, per cui saranno applicate le ritenute del 24% sulla parte eccedente gli euro 5.000,00 percepiti dall'esperta nel corso del 2018.

Art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'esperta, l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il presente contratto, che prevede un massimo di n. 2 ore di insegnamento, decorre dalla data odierna scade in data 30/6/2018. Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo.

Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di urgenza è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Firenze e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Associazione Culturale Spazio Arte.

Art. 10 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e segg., l'Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. L'esperta potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 12-21 del Regolamento UE 2016/679. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperta è nominata responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e come tale risponde del corretto trattamento degli stessi.

Art. 11 – ONERI FISCALI

Sono a carico dell'esperta tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la normativa vigente.

Campi Bisenzio, Prot. n. /B15 del 28.5.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Paola Mannara)

L'ESPERTA
(Anna Sarfatti)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. la clausole di cui ai punti 9, 10 e 11 si intendono specificamente approvate

L'ESPERTA
(Anna Sarfatti)